



**Gruppo Manifatture Italiane**

## **CODICE DI CONDOTTA FORNITORI**

## Contents

1	Campo di applicazione .....	3
2	Introduzione .....	3
3	I nostri valori .....	3
4	Codice di Condotta dei Fornitori di GMI .....	3
4.1	Rispetto della legislazione .....	4
4.2	Etica e anticorruzione .....	4
4.3	Lavoro minorile.....	4
4.4	Salute e sicurezza.....	4
4.5	Orario di lavoro.....	5
4.6	Retribuzione .....	5
4.7	Libertà di associazione e contrattazione collettiva .....	5
4.8	Impiego liberamente scelto.....	5
4.9	Discriminazione .....	6
4.10	Pratiche disciplinari .....	6
4.11	Requisiti ambientali.....	6
4.12	Riservatezza .....	6
4.13	Tracciabilità.....	6
5	Organizzazione e strumenti .....	7
5.1	Sistema di selezione e monitoraggio.....	7
5.2	Processo di valutazione .....	7
5.3	Verifiche e audit .....	8
5.4	Impegno e supporto ai Fornitori per il miglioramento.....	8

## 1 Campo di applicazione

Il presente Codice di Condotta per i Fornitori di GMI è rivolto a tutti i Fornitori di beni e servizi del gruppo GMI e delle aziende del gruppo in qualsiasi paese. I Fornitori sono tenuti ad osservare e aderire ai requisiti illustrati dal presente Codice di Condotta, che le aziende del Gruppo GMI per prime mettono in pratica. Queste regole integrano quanto richiesto da prescrizioni di legge e regolamenti applicabili.

## 2 Introduzione

Il programma di sostenibilità della catena di fornitura di GMI ha come obiettivi:

- Il miglioramento continuo della catena di fornitura dal punto di vista etico, ambientale, di salute, sicurezza e prestazione lavorativa, anche indicata come responsabilità sociale o sostenibilità;
- Conseguire la tracciabilità della catena di fornitura;
- Valutare le prestazioni dei Fornitori.

Il Codice di Condotta per i Fornitori di GMI ha lo scopo di definire i criteri di sostenibilità per la selezione e qualifica dei Fornitori.

Questo Codice di Condotta per i Fornitori di GMI descrive:

- I valori di GMI in termini di responsabilità sociale;
- Lo Standard che GMI utilizza come riferimento per selezionare e valutare le prestazioni dei propri Fornitori in materia di responsabilità sociale;
- L'Organizzazione e gli Strumenti adottati al fine di garantire il funzionamento del programma di Sostenibilità della Catena di Fornitura di GMI.

## 3 I nostri valori

Come GMI, crediamo che gestire le nostre attività commerciali secondo i principi di responsabilità sociale sia un dovere etico, che contribuirà al proseguimento del nostro successo economico e a supportare l'eccellenza dei nostri prodotti.

Ci impegniamo a garantire a tutti i livelli, sia internamente che nella catena di fornitura, condizioni di lavoro sicure e sane, rispetto e dignità nei confronti di tutti i lavoratori e attività sostenibili dal punto di vista ambientale. Tutti i dipendenti e i Fornitori sono obbligati ad avere un comportamento etico nel rispetto della legge.

I nostri Fornitori sono partner importanti nel raggiungimento di questi obiettivi e puntiamo a lavorare in questa direzione insieme a loro.

Chiediamo ai Fornitori di collaborare a tal fine, garantendo libero accesso ai sopralluoghi e impegnandosi concretamente al miglioramento continuo.

## 4 Codice di Condotta dei Fornitori di GMI

I principi di riferimento per le attività di GMI sono contenuti nel Codice Etico, che può essere scaricato dal sito [www.gmitaliane.it](http://www.gmitaliane.it).

Ai Fornitori è richiesto di conformarsi ai principi indicati del Codice Etico e di operare nel rispetto della legge, in concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nonché ad intraprendere azioni contro la corruzione e che prevengano qualsiasi altro reato.

Al fine di tradurre questi principi in fatti, il seguente Codice di Condotta per i Fornitori di GMI definisce esplicitamente i requisiti aziendali per i Fornitori in termini di responsabilità sociale.

Il Codice di Condotta per i Fornitori di GMI è ispirato agli standard e alle iniziative internazionali come la certificazione SA 8000, le disposizioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e UN Global Compact.

#### **4.1 Rispetto della legislazione**

Come indicato nel Codice Etico di GMI, il Fornitore deve operare nel pieno rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti applicabili, inclusi quelli relativi al lavoro, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e all'ambiente.

Il Codice di Condotta per i Fornitori di GMI deve essere considerato come riferimento nei casi in cui imponga dei limiti più severi rispetto alla legislazione locale (si applica il limite più restrittivo).

#### **4.2 Etica e anticorruzione**

Riteniamo che le imprese debbano agire contro la corruzione in tutte le sue forme e chiediamo ai nostri Fornitori di prendere una posizione più decisa in questo ambito, come facciamo in GMI.

GMI cesserà qualsiasi relazione commerciale nel caso in cui un Fornitore fosse giudicato colpevole di corruzione.

#### **4.3 Lavoro minorile**

I Fornitori devono assicurarsi che il lavoratore non sia assunto prima dei 15 anni (limite Convenzione ILO No. 138), né prima del limite minimo di età per il lavoro salariato o dell'età in cui cessa l'obbligo scolastico laddove questi limiti di età siano superiori ai 15 anni nel Paese (ad esempio 16 anni in Italia).

I giovani lavoratori, di età inferiore a 18 anni, non devono superare le 8 ore di lavoro giornaliero, né lavorare durante la notte.

#### **4.4 Salute e sicurezza**

Devono essere garantiti un ambiente di lavoro sicuro e salubre e promosse pratiche di salute e sicurezza sul lavoro al fine di prevenire incidenti e infortuni. Ciò include la protezione dal rischio meccanico, chimico e di incendio.

Gli infortuni devono essere segnalati, registrati e monitorati.

I sistemi di illuminazione, riscaldamento e ventilazione nei luoghi di lavoro devono essere adeguati.

I lavoratori devono avere accesso in ogni momento a servizi igienici adeguati e puliti.

I Fornitori devono adottare procedure di salute e sicurezza che siano chiaramente trasmesse ai lavoratori e messe in pratica.

In caso di lavoro a domicilio, il Fornitore deve assicurarsi che gli eventuali dipendenti a domicilio siano correttamente formati ed informati ai fini della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro così come previsto dalle normative nazionali ai fini che lavorino in idonee condizioni di salute e sicurezza.

#### **4.5 Orario di lavoro**

Tutte le ore di lavoro svolte dai dipendenti devono essere regolate da un contratto di lavoro valido. La normale settimana lavorativa non deve superare quanto previsto dalle normative locali e CCNL. Le ore di lavoro straordinario devono essere volontarie e devono essere gestite in linea con le normative locali e dei CCNL.

Ai lavoratori deve essere consentito almeno 1 giorno di riposo entro ogni periodo di sette giorni e devono ricevere ferie annuali retribuite come previsto dalle normative locali e dalle contrattazioni collettive di categoria.

Nel caso in cui i limiti qui descritti rischiano di essere superati, l'azienda deve mettere in atto misure organizzative per monitorare gli straordinari e ridistribuire l'orario di lavoro.

Il fornitore, inoltre, si impegna a rispettare le norme sul lavoro festivo e il lavoro notturno.

#### **4.6 Retribuzione**

La retribuzione deve essere uguale o superiore ai salari minimi previsti dal CCNL applicato o normative locali, inoltre dovrà essere applicato in modo coerente il contratto anche riguardo ai congedi e al compenso delle ore di lavoro superiori alle ore ordinarie.

Dovranno essere utilizzati in modo coerente alle normative locali i programmi di apprendistato e i contratti a termine.

#### **4.7 Libertà di associazione e contrattazione collettiva**

I Fornitori devono riconoscere e rispettare il diritto dei lavoratori di aderire e organizzare sindacati a propria scelta e di contrattare collettivamente con l'azienda.

I Fornitori devono garantire una comunicazione efficace con i dipendenti e i loro rappresentanti, fornendo canali di comunicazione per esprimere le proprie preoccupazioni sul lavoro e sulle condizioni del luogo di lavoro. Deve essere attuato un sistema per la risoluzione di conflitti del lavoro.

#### **4.8 Impiego liberamente scelto**

I Fornitori non devono utilizzare il lavoro forzato, sotto forma di lavoro vincolato, obbligato o qualsiasi altra forma di lavoro forzato. L'azienda non può imporre ai lavoratori di pagare depositi né trattenere i loro documenti di identificazione o qualsiasi altro documento fondamentale (ad esempio permesso di lavoro o di soggiorno, documenti di viaggio).

Il personale deve avere il diritto di lasciare il luogo di lavoro al completamento della giornata lavorativa e inoltre, di terminare il rapporto di lavoro, a condizione che dia un preavviso al datore di lavoro (il numero dei giorni di preavviso varia a seconda della legislazione nazionale).

## 4.9 Discriminazione

I Fornitori non devono fare distinzioni nell'assunzione, nella retribuzione, nella formazione, nelle promozioni, nei bonus e nella cessazione del rapporto di lavoro sulla base di elementi quali la razza, le origini nazionali, il sesso, la religione, l'età, la disabilità, lo stato civile e parentale, l'appartenenza ad associazioni, l'orientamento sessuale, le responsabilità familiari, l'appartenenza sindacale, l'opinione politica. Nessun comportamento minatorio, offensivo, volto allo sfruttamento o sessualmente coercitivo deve essere tollerato.

## 4.10 Pratiche disciplinari

Tutto il personale deve essere trattato con dignità e rispetto. L'utilizzo coercizione mentale o fisica, abuso verbale, multe o sanzioni come misure disciplinari non è tollerato.

Sono ammissibili solo le procedure disciplinari attuate seguendo scrupolosamente i termini delle normative applicate (es. CCNL di categoria).

## 4.11 Requisiti ambientali

I Fornitori devono rispettare la legislazione e migliorare progressivamente le prestazioni ambientali delle proprie attività.

## 4.12 Riservatezza

"Informazione Riservata" definisce qualsiasi informazione fornita al Fornitore da GMI che non sono ancora state diffuse al pubblico e riguarda a titolo esemplificativo: modelli, disegni, schizzi e studi relativi a prodotti commercializzati e/o marchi.

Il Fornitore si impegna a:

- Non divulgare a terzi informazioni riservate
- Limitare, per quanto possibile, la distribuzione di informazioni riservate all'interno dell'organizzazione
- Trasferire l'obbligo di riservatezza ai dipendenti in clausole contrattuali scritte
- Garantire la non accessibilità e la sicurezza delle informazioni riservate
- Rispettare i diritti di proprietà intellettuale, non utilizzando le informazioni riservate per scopi diversi da quelli definiti contrattualmente e restituire le informazioni su richiesta di GMI.

## 4.13 Tracciabilità

I Fornitori devono promuovere e rendere effettiva la tracciabilità dei materiali, sia nelle proprie attività che presso i loro subfornitori autorizzati.

I requisiti minimi della tracciabilità per GMI sono:

1. Per ogni ordine di una società del gruppo GMI (detto anche "lancio") il fornitore deve registrare la lista degli invii a subfornitori o lavoratori a domicilio completa di data dell'invio e quantità di paia inviate;
2. Ogni invio di merce (inclusi i lavoratori a domicilio) deve essere accompagnato da un documento di trasporto con indicazione del numero d'ordine della società del gruppo GMI.

È considerata ottimale (Best Practice) l'inclusione nella lista di cui al punto 1 del riferimento specifico ai numeri di bolla di GMI.

## 5 Organizzazione e strumenti

### 5.1 Sistema di selezione e monitoraggio

Il gruppo GMI si è dotato di una procedura interna ai fini di definire il processo di selezione, monitoraggio e valutazione dei fornitori che individua le funzioni coinvolte, responsabilità e modalità operative. Nello specifico sono individuate modalità attuative differenziate in relazione alla tipologia di fornitore e di impatto e rilevanza dello stesso nella filiera.

I fornitori di maggiore rilevanza risultano i fornitori di lavorazioni (non minori) così come qualificati in procedura P010.

Ai Fornitori di Lavorazioni (non minori) è richiesto ai fini della selezione di compilare il **Questionario Informativo** in concomitanza con la sottoscrizione del presente Codice di Condotta. Il modulo contiene informazioni anche su: l'elenco dei subfornitori scelti per la consegna degli ordini di GMI, il fatturato complessivo e l'importo fatturato da ciascun subfornitore ogni anno. A seguire il fornitore sottoscriverà un contratto, ove saranno indicati gli eventuali subfornitori autorizzati. Il Fornitore non può modificare la lista dei subfornitori di cui vuole avvalersi senza preventiva autorizzazione del gruppo GMI.

Il fornitore si fa carico di ottenere l'accettazione del Codice Etico Aziendale di GMI (o del proprio Codice Etico se allineato a quello di GMI) da parte del proprio subfornitore e di monitorare che quest'ultimo rispetti le disposizioni contenute nel codice etico e nel presente Codice di Condotta. Il fornitore sarà responsabile per gli atti o le inadempienze dei suoi subfornitori.

Il processo di selezione dei nuovi Fornitori di Lavorazioni (non minori) può anche comprendere un audit effettuato da esperti nel campo del lavoro, della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Sia i nuovi Fornitori che quelli stabili vengono periodicamente ricontrollati al fine di confermare la conformità con il Codice di Condotta dei Fornitori di GMI e per verificare i piani di miglioramento.

### 5.2 Processo di valutazione

Anche tale processo ha modalità attuative identificate in procedura interna differenziate in relazione alla tipologia di fornitore e di impatto e rilevanza dello stesso nella filiera.

Annualmente il Fornitori di Lavorazioni (non minori) aggiorna **Questionario Informativo** (con particolare riferimento ai dati sulle subforniture e sull'andamento produttivo ed economico) ed invia eventuali aggiornamenti della documentazione allegata ove fosse variata significativamente. La lista dei Subfornitori sarà altresì aggiornata come allegato al contratto ad ogni sua revisione.

Nel caso dei Fornitori di Lavorazioni (non minori) in cui i risultati della valutazione periodica e dell'eventuale audit di controllo siano soddisfacenti (in caso di rilievi associati ad un **livello di rischio basso**), gli ordini al Fornitore possono procedere senza ulteriori azioni.

Nel caso in cui l'audit evidenzi la necessità di azioni di miglioramento (in caso di rilievi associati ad un **livello di rischio medio**), viene concordato con il Fornitore un piano d'azione con termini fissati (generalmente di 6/12 mesi). Gli ordini possono continuare e il Fornitore invierà le evidenze di aver completato le azioni di miglioramento entro i tempi concordati.

Nel caso in cui l'audit evidenzi la necessità di urgenti miglioramenti (in caso di rilievi associati ad un **livello di rischio alto**, ad esempio inosservanza della normativa applicabile sui contratti di

lavoro, condizioni di lavoro inadeguate), il Fornitore deve fornire evidenze documentate della risoluzione delle non conformità entro un periodo di tempo generalmente di 3/6 mesi. GMI è autorizzato a visitare il Fornitore per avere conferma del compimento di tali azioni. A meno che questa condizione non sia soddisfatta, il rapporto commerciale con il Fornitore sarà interrotto.

### 5.3 Verifiche e audit

Il Fornitore di Lavorazioni (non minori) che può essere soggetto ad audit per la procedura attuata dalla società deve conservare registrazioni adeguate per comprovare la conformità al presente Codice di Condotta. I nostri Fornitori devono garantire l'accesso a documenti completi, originali e accurati ai rappresentanti del Gruppo GMI e durante gli audit. Gli audit devono essere consentiti e facilitati dal Fornitore, anche presso i suoi subfornitori.

Nel corso del contratto, i rappresentanti di GMI e/o delle sue società, o di un partner esterno incaricato da GMI e/o delle sue società, possono, anche senza preavviso, verificare che il Fornitore rispetti gli impegni contenuti nel presente Codice di Condotta. Il Fornitore deve facilitare l'accesso a tutti i documenti amministrativi o persone, e al luogo di lavoro. Queste visite di controllo possono essere ripetute tutte le volte che lo si ritenga opportuno.

### 5.4 Impegno e supporto ai Fornitori per il miglioramento

Nell'ambito del programma di sostenibilità della catena di fornitura di lavorazioni GMI si impegna a supportare i Fornitori di Lavorazione nel loro processo di miglioramento, condividendo i risultati degli audit e fornendo programmi di formazione e sensibilizzazione, laddove questo sia considerato utile per il miglioramento, in particolare nel campo della sicurezza basata sul comportamento (Behavior-Based Safety) e delle prestazioni ambientali.

<b>Ragione Sociale / Company Name</b>	GMI – Gruppo Manifatture Italiane S.p.A.		
<b>Nome, Cognome / Name Surname</b>	Alberto Zunino	<b>Firma / Signature</b>	
<b>Funzione / Role</b>	Amministratore Delegato	<b>Data / Date</b>	27.07.2021